



Avviso di mobilità volontaria per valutazione curriculare e colloquio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, per l'immissione nei ruoli del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco di n. 5 unità di personale appartenenti all' Area degli Assistenti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999 n.300 e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge n. 269 del 30 settembre 2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Visto il Decreto del 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante *"Regolamento recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326"*, modificato dal Decreto del 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 106 dell'8 maggio 2012 e, da ultimo, modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il Decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024, di nomina del dott. Giovanni Pavesi, quale Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e ss.mm.;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016);

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025), che ha abrogato il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del

Farmaco, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 8 aprile 2016, n. 12, e, in particolare, l'articolo 30 "Disposizioni transitorie e finali", comma 3, ai sensi del quale "le strutture organizzative previste dal predetto regolamento e i corrispondenti incarichi dirigenziali sono fatti salvi fino alla definizione delle procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali relativi alla nuova organizzazione dell'AIFA, da avviarsi entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avvenuta pubblicazione del presente regolamento sul sito istituzionale dell'AIFA";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il Decreto-Legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 9 maggio 2025, n. 69, recante *"Disposizioni urgenti in materia di personale delle pubbliche amministrazioni"*

Visto in particolare l'articolo 3, comma 2, del citato Decreto-Legge n. 25, il quale prevede che le amministrazioni in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 2-bis, in ultimo modificate, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 *"...nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente, inquadrano il personale proveniente da altre amministrazioni che ne abbia fatto richiesta e che si trovi in posizione di comando e abbia maturato (in tale posizione) almeno dodici mesi di servizio e conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole..."*;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante *"Codice dell'amministrazione digitale"*;

Vista la legge n. 198 dell'11 aprile 2006 e successive modificazioni apportate dalla Legge 162/2021, recante il Codice delle Pari Opportunità;

Vista la nota circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica n. 11786 del 22 febbraio 2011, che prevede la necessità di procedere prioritariamente all'assunzione in ruolo dei dipendenti provenienti da altre Amministrazioni in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo e che, in tal caso, l'immissione può essere decisa dall'Amministrazione, a prescindere dall'avvio di procedure concorsuali, mediante l'adozione di un bando avente rilevanza interna rivolto a coloro che sono in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e, in particolare, l'art. 14, comma 7, il quale prevede, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'acquisizione di personale all'esito dei processi di mobilità si provvede nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni e integrazioni, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, con il quale sono state predisposte le tabelle di equiparazione fra livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale, adottato ai sensi dell'art. 29-bis del decreto legislativo n. 165/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 216 del 17 settembre 2015;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2023, recante *“Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”*;

Visto il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*;

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante il *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”*;

Tenuto Conto delle riduzioni strutturali della spesa derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, commi da 822 a 835, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207 in materia di fabbisogni di personale;

Vista la determinazione direttoriale n. 294/2024, del 9 settembre 2024, con la quale si è provveduto all'adozione del nuovo ordinamento professionale del personale non dirigenziale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, in attuazione dell'art. 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali 2019-2021

Vista la Delibera n. 15 del 4 febbraio 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la nuova ripartizione della dotazione organica, come determinata ai sensi dell'art. 1 comma 429, della L 178/2020;

Vista, altresì, la deliberazione 25 gennaio 2022, n. 5 del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, concernente la rimodulazione della dotazione organica dell'Agenzia;

Visto il D.P.C.M. del 10 novembre 2023 in materia di *“Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato unità di personale in favore di varie amministrazioni”*, registrato dalla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 n. 3284 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 16 del 20.01.2024, all'art. 20 ha autorizzato l'Agenzia Italiana del Farmaco *“ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale indicate nella Tabella 22 allegata”*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023 n. 81;

Vista la deliberazione del 12 febbraio 2015, 9 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il regolamento per la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse all'interno dell'Agenzia;

Vista la deliberazione 14 maggio 2025, n. 27, con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato il Codice di comportamento dell'Agenzia;

Considerate le richieste di rimodulazione di quanto già autorizzato nel soprarichiamato DPCM;

Vista la Delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA, n. 2 del 29 gennaio 2025, recante approvazione del Piano Integrato di attività e Organizzazione – PIAO 2025-2027, all'interno del quale costituiscono specifica sezione, tra gli altri, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2025-2027, sez. 2.3 e, il Piano Triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027, sez. 3.3, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia ai sensi dell'art. 10, c. 8, lett. a), del d.lgs. 33/2013;

Vista altresì la Delibera del Consiglio di amministrazione dell'AIFA n. 29 del 14 maggio 2025, recante l'approvazione all'aggiornamento del PIAO - Piano Integrativo di attività e organizzazione 2025-2027 dell'Agenzia Italiana del farmaco, nella sezione relativa al Piano triennale dei fabbisogni del personale;

Visto il C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali – triennio 2022/2024 - sottoscritto in data 27 gennaio 2025, nonché le disposizioni contrattuali dei precedenti CC.CC.NN.LL. ancora vigenti;

Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”* e che, in particolare, inserisce l'articolo 35-ter nel decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina il ricorso al Portale unico del reclutamento, per le assunzioni a tempo

determinato e a tempo indeterminato, e il comma 1-quater nell'articolo 30 del decreto legislativo n.165 del 2001, secondo cui *"A decorrere dal 1 luglio 2022 ...e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in un'apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter"*;

Rilevata la disponibilità dei posti in organico necessari per l'attivazione di una procedura di mobilità per il personale appartenente all'Area degli Assistenti del ruolo del personale dell'AIFA;

Ravvista l'opportunità di acquisire stabilmente n. 5 unità di personale appartenete all'Area degli Assistenti, vacanti in organico;

Ritenuto, pertanto, di bandire una procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, per l'immissione nei ruoli del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco di n. 5 unità di personale appartenenti all' Area degli Assistenti, in possesso dei prescritti requisiti,

DETERMINA

Art. 1

(Posti da ricoprire)

1. È indetta una procedura di mobilità volontaria per valutazione curriculare e colloquio, ai sensi dell'art. 3, comma 2, decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, per l'immissione nei ruoli del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco di n. 4 unità di personale appartenenti all' Area degli Assistenti, riservata al personale in servizio presso l'Agenzia Italiana del farmaco, collocati in posizione di comando.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione)

1. Alla procedura di mobilità sono ammessi a partecipare i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui al successivo art. 3, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con contratto a tempo pieno e indeterminato, appartenenti all'Area degli assistenti, ai sensi dei vigenti CCNL Comparto Funzioni Centrali o con qualifica equivalente;

b) aver maturato almeno dodici mesi di servizio nell'Area degli Assistenti, in posizione di comando presso l'Agenzia Italiana del Farmaco, ed essere in servizio presso l'AIFA alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda;

c) aver conseguito una valutazione della performance pienamente favorevole nell'Area degli Assistenti;

2. L'Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda e può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla procedura per la mancanza anche di uno solo dei requisiti suddetti. L'esclusione è disposta, in ogni momento, con motivato provvedimento. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti tutti i candidati partecipano con riserva alla procedura.

3. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui al successivo articolo 3.

Art. 3

(Domanda di partecipazione)

1. Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante invio della domanda di mobilità volontaria, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: concorsi@pec.aifa.gov.it

2. Nella domanda di ammissione il candidato dovrà indicare:

- a) cognome e nome;
- b) luogo, data di nascita e codice fiscale;
- c) indirizzo e-mail e Pec;
- d) il titolo di studio posseduto, l'Università/Istituto presso il quale è stato conseguito e la votazione riportata;
- e) di essere dipendente di ruolo di una Pubblica Amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato e inquadrato nell'Area degli Assistenti, ai sensi dei vigenti CCNL del Comparto Funzioni Centrali o con qualifica equivalente;
- f) l'amministrazione di appartenenza;
- g) la data di assunzione nell'amministrazione di appartenenza;
- h) la data di decorrenza dell'inquadramento nell'Area degli Assistenti;
- i) la data di decorrenza del collocamento in posizione di comando presso l'AIFA;
- j) l'ufficio dell'AIFA presso il quale è collocato in posizione di comando;
- k) di aver maturato almeno dodici mesi di servizio effettivo nell'Area degli Assistenti presso l'Agenzia Italiana del Farmaco in posizione di comando;
- l) di aver conseguito una valutazione della performance individuale pienamente favorevole nella stessa Area;
- m) di essere in possesso del nulla osta preventivo al trasferimento in mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza o della consegna della relativa richiesta di rilascio dello stesso, presentata dal partecipante alla procedura, nei casi in cui detto nulla osta è previsto ai sensi del comma 1, dell'art. 30 del decreto legislativo 165/2001;
- n) di essere a conoscenza che le dichiarazioni rese nella presente istanza assumono valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Alla domanda il candidato dovrà allegare un dettagliato curriculum professionale dal quale si evincano, in particolare, gli studi e i titoli professionali, l'esperienza maturata, eventuali incarichi di responsabilità ricoperti.

Art. 4

(Ammissibilità e valutazione delle domande)

1. Saranno ammesse alla procedura solo le domande pervenute nei termini e con le modalità indicati dall'articolo 3 del presente avviso e che risulteranno correttamente compilate e complete della documentazione richiesta.

2. Le eventuali domande di mobilità individuale presentate all'Agenzia Italiana del Farmaco precedentemente al presente avviso non saranno prese in esame. Pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda e siano tuttora interessati dovranno presentare una nuova istanza secondo le modalità del presente avviso.

3. Sono escluse dalla procedura le candidature relative a dipendenti inquadrati in aree o qualifiche non corrispondenti alle posizioni oggetto del presente avviso.
4. L'Agenzia potrà effettuare, in qualunque momento, idonei controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati.

Art. 5

(Commissione di valutazione)

1. La valutazione delle candidature sarà effettuata da una Commissione nominata con separato provvedimento del Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del Farmaco e sarà composta da tre dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco, con specifica competenza in relazione al profilo richiesto dalla presente procedura, di cui uno con funzioni di Presidente, nonché da un dipendente dell'Agenzia con funzioni di segreteria.
2. L'esame delle candidature avverrà mediante valutazione del curriculum vitae e mediante colloquio, applicando i criteri e i punteggi riportati nel successivo articolo 6 del presente avviso.

Art. 6

(Criteri per la formazione della graduatoria)

1. La Commissione nell'esame delle candidature, ha a disposizione 100 punti, così ripartiti;
 - a) fino a 40 punti per la valutazione del curriculum vitae, professionale e formativo;
 - b) fino a 60 punti per la valutazione del colloquio.
2. Il colloquio è teso ad accertare le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al profilo di appartenenza, ivi inclusa la conoscenza dell'attività istituzionale dell'AIFA e della sua organizzazione, nonché ad approfondire le tematiche attinenti alle attività da svolgere e sull'approfondimento del curriculum presentato, secondo i seguenti criteri: valutazione delle capacità di svolgere le mansioni proprie del profilo per il quale si concorre, nonché delle capacità di individuare le soluzioni tecniche più adeguate a ciascuna casistica da trattare, capacità di prendere decisioni e conseguire risultati, capacità di autogestione e di *problem solving* e capacità di lavorare in team, anche riguardo agli aspetti motivazionali, valutazione delle competenze linguistiche.
3. A parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla minore età.
4. La Commissione sulla base dei punteggi attribuiti ai candidati secondo i criteri indicati nel presente articolo e che verranno dalla stessa specificati e preventivamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia predisporrà l'elenco di mobilità che, una volta approvato dal Direttore Amministrativo dell'Agenzia Italiana del farmaco, sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione ed ha valore di notifica nei confronti di tutti gli interessati.

Art. 7

(Sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e immissione in servizio)

1. L'effettiva immissione in servizio rimane subordinata alla verifica dei requisiti previsti dalle disposizioni vigenti, nonché di quelli previsti all'articolo 2 del presente avviso ed avverrà previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro per l'immissione nei ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nell'Area degli Assistenti, conservando l'anzianità maturata nell'amministrazione di provenienza, e con l'applicazione esclusiva, del trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nel C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali – triennio 2022/2024 - sottoscritto in data 27 gennaio 2025, nonché le disposizioni contrattuali

dei precedenti CC.CC.NN.LL. tuttora vigenti, ivi inclusa l'eventuale retribuzione individuale di anzianità in godimento.

Art.8

(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Reg. EU 2016/679) i dati personali forniti dai candidati in sede di partecipazione alla presente procedura o comunque acquisiti a tal fine dall'Agenzia Italiana del Farmaco in qualità di titolare del trattamento, sono raccolti e conservati presso la suddetta Agenzia (con sede in Roma, Via del Tritone n. 181 – e-mail: concorsi@aifa.gov.it; centralino +39 06 5978401) e possono essere trattati, anche tramite strumenti informatici e telematici, ai soli fini e nei limiti dell'espletamento della selezione e, successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità e nei limiti inerenti alla gestione del rapporto di impiego, nel rispetto del suddetto Regolamento, delle disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento citato, nonché delle vigenti normative in materia di concorsi pubblici e trasparenza amministrativa, nei modi, per il tempo necessario e nei limiti di cui alle predette norme e delle predette finalità e/o di quelle connesse alle pubbliche funzioni esercitate.

2. I suddetti dati possono essere comunicati unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti alla gestione delle procedure selettive, ivi compresi soggetti terzi, al personale dell'Agenzia e alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dell'interessato, anche ai fini della verifica di quanto dichiarato, nonché ad altri soggetti pubblici e privati quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando.

3. Il conferimento di tali dati è necessario ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione e comportare l'esclusione dalla procedura.

4. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al Regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica o la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione al trattamento, l'opposizione al trattamento, nonché il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei medesimi dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie.

5. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia Italiana del Farmaco, nella persona del Legale Rappresentante.

6. Il trattamento dei dati avverrà a cura del personale preposto alla procedura di mobilità presso l'Agenzia e dei componenti della Commissione esaminatrice, ovvero a cura dei soggetti terzi ai quali saranno affidate funzioni inerenti alla gestione delle procedure selettive. Il Responsabile per la protezione dei dati personali ("RPD") dell'Agenzia è contattabile, per le finalità previste dalla normativa vigente, al seguente recapito: responsabileprotezionedati@aifa.gov.it.

Art. 9

(Norme di salvaguardia)

1. L'Agenzia si riserva in ogni caso la possibilità, in qualunque momento, di revocare, modificare, sospendere o non dare seguito alla presente procedura di mobilità ove sopravvengano circostanze, anche di carattere normativo che, a suo insindacabile giudizio,

siano valutate ostative al prosieguo della stessa, ivi compresa la sopravvenuta indisponibilità dei posti.

2. Al fine di tutelare la salute dei candidati e del personale impegnato in tutte le fasi delle prove di selezione, i partecipanti sono tenuti al rispetto di tutte le eventuali misure di sicurezza individuate da questa Agenzia.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si applicano le vigenti disposizioni normative in materia di mobilità e di reclutamento.

4. Avverso la presente procedura di mobilità è proponibile, in via amministrativa, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio, entro sessanta giorni dalla stessa data.

Art. 10
(Pubblicità)

1. Il presente avviso è pubblicato sul Portale dei servizi online dell'Agenzia, nella Nuova Intranet, sezione *"Comunicazioni - Avvisi"*.

2. Si invitano i candidati a tenersi costantemente aggiornati attraverso la consultazione del sito istituzionale dell'Agenzia Italiana del Farmaco.

Roma,

Il Direttore Amministrativo
Giovanni Pavesi